



Seduta del

11 dicembre 2018

Comunicata il

13 dicembre 2018

Protocollo n.

930

Incarico Horrer

concernente un termine di attesa per ex membri del Governo prima di accettare mandati in seno a consigli d'amministrazione

Risposta del Governo

In passato ex membri del Governo hanno continuato a svolgere un'attività lavorativa e tra le altre cose sono entrati a far parte di consigli d'amministrazione. Un termine d'attesa stabilito per legge renderebbe di fatto impossibile per membri uscenti del Governo trovare una nuova attività adeguata. L'intervento a ciò correlato nel diritto fondamentale della libertà economica sarebbe notevole. In particolare verrebbe limitato il diritto costituzionale alla libera scelta della professione e al libero accesso a un'attività lucrativa nell'economia privata.

Il Governo è del parere che faccia parte della tradizione (anche a livello federale e in altri Cantoni) che, una volta date le dimissioni, membri del Governo si impegnino a favore della società e dell'economia, in particolare se abbandonano la carica in giovane età. Non da ultimo ciò è anche espressione del nostro sistema di milizia, in cui cariche a tempo pieno, come quella di un consigliere di Stato, secondo un'impostazione legittima possono essere svolte solo per un periodo di tempo limitato. Grazie alla loro esperienza e ai loro contatti, ex membri del Governo soddisfano i presupposti necessari per lavorare nell'economia privata, ma anche per collaborare in seno a organizzazioni di utilità pubblica. Queste ultime possono essere organizzate sotto la forma giuridica di società anonima e quindi possono disporre di un consiglio d'amministrazione.

I consiglieri di Stato sono tenuti a serbare il silenzio sugli affari ufficiali se esiste un interesse pubblico o privato preponderante alla segretezza secondo la legge sulla trasparenza o se lo prevede una disposizione legislativa particolare. Il segreto d'ufficio deve essere serbato anche dopo l'abbandono della carica (art. 5 cpv. 1 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione, CSC 170.300). Ciò permette di evitare conflitti d'interesse.

Inoltre un termine di attesa produrrebbe effetti negativi sul bilancio cantonale. La legge sugli stipendi e la previdenza professionale dei Consiglieri di Stato (CSC 170.380) stabilisce l'ammontare della pensione. Un reddito da attività lucrativa è previsto esplicitamente e a partire da un determinato importo comporta una riduzione della pensione. Un termine di attesa renderebbe difficile se non impossibile per i membri uscenti del Governo realizzare un reddito da attività lucrativa, tanto più che secondo le esperienze maturate richieste di assumere cariche o mandati si presentano soprattutto al momento dell'abbandono della carica. Di conseguenza dovrebbero essere erogate le pensioni piene.

Anche in futuro si dovrebbe perseguire l'obiettivo che membri uscenti del Governo continuino a svolgere un'attività lucrativa e quindi non abbiano bisogno di percepire la pensione piena. Ciò permette anche di ottenere uno sgravio finanziario auspicato per il Cantone.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Mario Cavigelli

Il Cancelliere:

Daniel Spadin